Bur n. 156 del 10/11/2026

(Codice interno: 595434)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1248 del 30 ottobre 2026

Peste Suina Africana. Potenziamento della rete regionale dei Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) e sviluppo della filiera delle carni di selvaggina, con particolare riferimento al cinghiale. Approvazione del progetto per il periodo 2027-2029 e dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura". Prosecuzione e sviluppo delle attività di cui alla DGR n. 1273 del 14 ottobre 2025.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale intende dare continuità alle attività già avviate con DGR n. 1273 del 14 ottobre 2025 per lo sviluppo della rete regionale dei Centri di Raccolta Selvaggina (CRS), anche ai fini della gestione delle carcasse di cinghiale e della prevenzione della Peste Suina Africana (PSA), in attuazione delle nuove disposizioni nazionali. A tal fine, viene approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", per il triennio 2027-2029, per l'acquisto di ulteriori CRS finalizzato al potenziamento e al supporto tecnico-operativo degli stessi, alla tracciabilità e alla corretta destinazione delle carcasse, nonché allo sviluppo della filiera regionale delle carni di selvaggina.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale che interessa i suini domestici e selvatici e che può determinare rilevanti conseguenze sanitarie ed economiche per il comparto suinicolo.

A seguito della diffusione della malattia sul territorio nazionale, il Legislatore statale ha previsto specifiche misure finalizzate al contenimento della popolazione di cinghiale e alla prevenzione della diffusione della PSA.

In particolare, il Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29, ha previsto l'adozione da parte delle Regioni di specifici Piani regionali per la gestione dell'emergenza rappresentata dalla PSA.

Con DGR n. 712 del 14 giugno 2022 la Regione del Veneto ha approvato il proprio Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera.

Nel 2023 il Commissario straordinario alla Peste Suina Africana ha redatto il "*Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028*", con l'obiettivo di ridurre la densità di cinghiali sul territorio nazionale, calibrata per gli specifici contesti in relazione al rischio di ulteriore diffusione della PSA e degli impatti causati dalla specie sulla biodiversità e sulle attività antropiche.

Con DGR n. 251 del 13 marzo 2024 la Regione del Veneto ha conseguentemente adeguato il PRIU ai contenuti del Piano Straordinario redatto dal Commissario straordinario alla Peste Suina Africana.

Successivamente, con DGR n. 800 del 12 luglio 2024 sono stati individuati i distretti suinicoli sul territorio regionale, ove assumono particolare importanza le attività di eradicazione del Cinghiale, proprio in virtù della coesistenza, in tali aree, di attività allevatoriali e/o di trasformazione delle carni suine.

Nel corso degli ultimi anni la Regione del Veneto ha contestualmente potenziato le attività di controllo della specie cinghiale attraverso l'acquisto e la distribuzione sul territorio di strumenti per la cattura, quali gabbie, chiusini e recinti mobili, mediante il coinvolgimento degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), dei Comprensori Alpini (CA) e delle principali Organizzazioni professionali agricole.

Nell'ambito delle attività di controllo della specie Cinghiale, assume particolare importanza la corretta gestione delle carcasse degli animali abbattuti. La disponibilità di Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) consente infatti di assicurare un punto organizzato per il conferimento delle carcasse, la loro conservazione a temperatura controllata, lo svolgimento dei necessari controlli sanitari, le prime operazioni di lavorazione e il successivo avvio verso la destinazione finale.

I CRS costituiscono inoltre uno strumento utile a:

- assicurare la tracciabilità nella filiera della carne di cinghiale, ai sensi della normativa vigente;
- consentire l'effettuazione delle analisi sanitarie obbligatorie;
- garantire la conservazione igienica a temperatura di refrigerazione delle carcasse da destinare alla commercializzazione previo invio ad un Centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto;
- garantire una più corretta rendicontazione degli abbattimenti durante gli interventi di controllo;

- supportare, a livello logistico ed organizzativo, gli operatori del controllo e i veterinari, offrendo un punto di conferimento delle carcasse di cinghiale sicuro e accessibile;
- valorizzare anche la filiera corta della carne di cinghiale a livello economico, incentivando, al contempo, il prelievo della specie;
- ridurre la permanenza delle carcasse in ambiente esterno con conseguente riduzione della circolazione del virus della PSA;
- costituire, a livello sanitario, un punto di riferimento per il controllo sanitario della PSA e per la sorveglianza anche di altre malattie. Grazie alla presenza di celle frigorifere e congelatori, è infatti possibile attuare non solo una corretta conservazione delle carcasse a tutto vantaggio dell'igiene e della sicurezza delle carni, ma anche un corretto prelievo e stoccaggio temporaneo dei campioni biologici destinati alle analisi. È quindi evidente come queste strutture, laddove presenti, possono essere utili ai fini sia ai fini della sorveglianza passiva, che per l'applicazione di strategie di campionamento nell'ambito di piani di sorveglianza attiva;
- assicurare l'igiene delle carni oggetto di cessione diretta ad un consumatore privato, oppure ad un operatore del settore alimentare al dettaglio in ambito locale (macelleria, ristorante, ecc…).

In tale prospettiva, con DGR n. 1273 del 14 ottobre 2025 la Regione del Veneto ha approvato uno schema di Convenzione con l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" per la realizzazione di un progetto sperimentale concernente l'acquisto, l'inventariazione e la distribuzione agli ATC e ai CA di strutture modulari da adibire a CRS, primariamente destinate alla gestione delle carcasse di cinghiale.

Il progetto ha previsto, in particolare, l'acquisto di strutture dotate di celle frigorifere e spazi destinati alla gestione delle carcasse, consentendo una prima lavorazione delle stesse ai fini dell'autoconsumo, oppure per la cessione diretta, o per il conferimento a un Centro di Lavorazione della Selvaggina (CLS), ovvero lo smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 1273/2025, la Convenzione in essere con "Veneto Agricoltura" risulta in scadenza il 31 dicembre 2026.

L'esperienza maturata attraverso tale progetto costituisce, pertanto, la base per una successiva fase di potenziamento e strutturazione della rete regionale dei CRS.

In tale contesto si inserisce anche l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 1 del 4 febbraio 2026, con la quale è stato adottato il Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA, aggiornato per il periodo 2026-2028. Tale Piano introduce un'importante evoluzione nella gestione delle carcasse, evidenziando non soltanto la necessità di assicurare il corretto destino sanitario degli animali abbattuti, ma anche l'opportunità di sviluppare una filiera organizzata delle carni di selvaggina.

In particolare, l'art. 5 dell'Ordinanza relativo al "Destino delle carcasse" prevede che le Regioni e le Province autonome attivino "*[…] filiere regionali per la commercializzazione delle carni di selvaggina, prevedendo un adeguato numero di centri di raccolta/sosta conformi ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004 […]*", nonché di centri di lavorazione della selvaggina, anche attraverso incentivi alla loro realizzazione.

La disposizione è finalizzata a riconoscere un adeguato valore commerciale ai prodotti della selvaggina, anche in previsione dell'incremento dei quantitativi di carne derivante dall'attuazione del Piano nazionale Allegato all'Ordinanza medesima e della necessità di contrastare i fenomeni di commercializzazione illegale.

L'art. 5 dell'Ordinanza dispone, inoltre, che le Regioni e le Province autonome programmino controlli annuali, anche in collaborazione con le altre autorità competenti, con particolare riferimento alla tracciabilità delle carni di selvaggina, con particolare riguardo alle carni di cinghiale.

Tali disposizioni comportano la necessità di rafforzare l'organizzazione regionale, affinché il sistema dei CRS possa essere integrato con la rete dei Centri di Lavorazione Selvaggina (CLS) e con gli altri soggetti coinvolti nella filiera, assicurando adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità e valorizzazione delle carni.

Alla luce dell'esperienza maturata con la DGR n. 1273/2025 e delle nuove esigenze derivanti dal Piano nazionale, si ritiene opportuno avviare, per il periodo 2027-2029, una nuova fase di collaborazione tra la Regione del Veneto e Veneto Agricoltura, quale ente strumentale della Regione del Veneto.

La Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria e Veneto Agricoltura hanno pertanto condiviso il progetto "Potenziamento della rete regionale dei Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) e sviluppo della filiera regionale delle carni di selvaggina - periodo 2027-2029" con particolare riferimento al cinghiale, finalizzato in particolare a:

- potenziare e sviluppare la rete regionale dei Centri di Raccolta Selvaggina (CRS), attraverso l'acquisto di ulteriori moduli, da distribuire in comodato d'uso gratuito ad Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA);
- favorire la realizzazione e/o l'adeguamento di strutture modulari dotate di adeguate capacità di refrigerazione e conservazione;
- migliorare le condizioni igienico-sanitarie di gestione delle carcasse di cinghiale;
- assicurare la corretta gestione dei campioni destinati agli accertamenti sanitari;

- rafforzare i sistemi di identificazione e tracciabilità delle carcasse e delle carni;
- favorire il collegamento funzionale tra CRS e Centri di Lavorazione della Selvaggina (CLS);
- supportare lo sviluppo di una filiera regionale delle carni di selvaggina, nel rispetto della normativa sanitaria vigente;
- migliorare la gestione logistica delle carcasse derivanti dalle attività di controllo della specie cinghiale;
- favorire l'utilizzo delle carni per le destinazioni consentite dalla normativa, compresa la cessione diretta, il conferimento ai CLS, l'autoconsumo e, ove previsto, la commercializzazione;
- fornire supporto tecnico e organizzativo agli ATC, ai CA e agli altri soggetti coinvolti;
- raccogliere e sistematizzare i dati relativi alla gestione delle carcasse, alla tracciabilità e alla destinazione delle carni;
- monitorare l'efficacia delle strutture realizzate e delle modalità organizzative adottate, al fine di favorire una progressiva estensione del modello sul territorio regionale.

Il rapporto di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" viene disciplinato secondo lo schema di Convenzione riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nell'ambito di tale collaborazione, Veneto Agricoltura provvede in particolare a:

a. eseguire l'acquisto di ulteriori Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) di tipo modulare, secondo le caratteristiche tecniche, i requisiti igienico-sanitari e le condizioni di esercizio riportate nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gestire la raccolta e lo stoccaggio igienico delle carcasse a temperatura controllata riducendone il tempo di esposizione alla temperatura esterna e adeguato anche per eseguire in maniera igienica le seguenti operazioni sulle carcasse: eviscerazione, scuoiamento, suddivisione in mezzene/quarti/terzi di mezzena in osso;
b. realizzare un apposito inventario dei CRS acquistati, chiaramente numerati e riportati in un apposito registro;
c. affidare in comodato d'uso e consegnare in loco i moduli con i CRS direttamente agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e ai Comprensori Alpini (CA);
d. procedere all'approvvigionamento di eventuali tabelle, vetrofanie e relativi pali funzionali a segnalare le finalità della presenza dei CRS nel territorio.

Compete invece alla Regione del Veneto:

a. definire gli indirizzi tecnici e operativi per l'attuazione del progetto;
b. assicurare il coordinamento istituzionale con gli ATC, i CA, i servizi veterinari delle Aziende ULSS e gli altri soggetti competenti;
c. verificare lo stato di attuazione delle attività.

La Convenzione avrà durata dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione stessa in ordine alle modalità di conclusione delle attività e agli eventuali differimenti dei termini strettamente necessari alla realizzazione delle attività eventualmente già avviate.

Per la realizzazione delle attività, si prevede uno stanziamento complessivo a favore dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" pari ad euro 400.000,00, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria a valere sul Capitolo n. 104951 "Interventi regionali per il controllo della eradicazione della fauna selvatica nel territorio regionale - contributi agli investimenti (art. 17, L.R. 09/12/1993, n. 50)" del Bilancio di previsione 2026-2028, con imputazione sull'esercizio 2027.

Ulteriori risorse potranno essere stanziate con successivi provvedimenti della Giunta regionale, subordinatamente alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie nel Bilancio di previsione, in funzione di ulteriori attività che potranno essere realizzate nell'ambito della medesima Convenzione.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si approva lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla realizzazione del progetto "Potenziamento della rete dei centri di raccolta selvaggina (CRS) e lo sviluppo della filiera regionale delle carni di selvaggina – periodo 2027-2029".

Si incarica il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria della sottoscrizione della Convenzione, autorizzandolo ad apportare allo schema di Convenzione medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria è altresì incaricato dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 “che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 “Sull'igiene dei prodotti alimentari”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 “che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”;

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

VISTO il Decreto-Legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA).”;

VISTA la DGR n. 50 del 25 gennaio 2022, “Recepimento del “Piano di Sorveglianza e Prevenzione della Peste Suina Africana in Italia 2021” e istituzione dell'Unità di Crisi Regionale per le emergenze veterinarie.”;

VISTA la DGR n. 712 del 14 giugno 2022 “Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera.”;

VISTA la DGR n. 1528 del 29 novembre 2022 “Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” per la realizzazione del progetto “Acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027.”;

VISTA la DGR n. 560 del 09 maggio 2023 “Approvazione del protocollo d'intesa ai fini dell'attuazione del progetto di “Acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027”. DGR n. 1528/2022; DGR n. 493/2023.”;

VISTA la DGR n. 251 del 13 marzo 2024 “Approvazione dell'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa). L. n. 157/1992; DGR

n. 712/2022”;

VISTA la DGR n. 800 del 12 luglio 2024 “Approvazione della “Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto”. Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028”;

VISTA la DGR n. 1430 del 28.11.2024 “Piano Regionale Interventi Urgenti (PRIU) approvato con DGR n. 712 del 14.06.2022 e ss.mm.ii.. Disposizioni applicative volte al contenimento della popolazione della specie cinghiale nel territorio del Veneto”;

VISTA la DGR n. 1273 del 14 ottobre 2025, con la quale è stato approvato il progetto sperimentale per l'acquisto, l'inventariazione e la distribuzione agli ATC e ai CA di strutture modulari da adibire a Centri di Raccolta Selvaggina;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 1 del 4 febbraio 2026, recante “Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA”;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario”;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 3 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 4 Bilancio di previsione 2026 -2028";

VISTA la DGR 09 aprile 2026 n. 219 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 15 aprile 2026 n. 3 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

VISTA la DGR 30 aprile 2026 n. 311 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028”;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 15462 del 03/07/2026 "Aggiornamento dell’Allegato A “Bilancio finanziario gestionale 2026-2028”, approvato con Decreto n. 3 del 15 aprile 2026 del Segretario Generale della Programmazione e ss.mm.ii., a seguito della ridefinizione dell’assetto organizzativo regionale. (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).";

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 così come modificato con D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014, ed in particolare l'allegato 4.2;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di proseguire, per il periodo 2027-2029, le attività già avviate con la DGR n. 1273 del 14 ottobre 2025, finalizzate al potenziamento della rete regionale dei Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) ed alla corretta gestione delle carcasse di cinghiale derivanti dalle attività di controllo della specie medesima, in attuazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera, di cui alla DGR n. 712 del 14 giugno 2022 e s.m.i.;
3. di approvare la realizzazione del progetto “Potenziamento della rete regionale dei Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) e sviluppo della filiera regionale delle carni di selvaggina - periodo 2027-2029” con particolare riferimento al cinghiale, come condiviso tra la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria e Veneto Agricoltura e agli atti della Direzione medesima, che prevede l’acquisto, l’inventariazione e la distribuzione di ulteriori Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) di tipo modulare, all’interno dei quali sarà consentito lo stoccaggio temporaneo delle carcasse di Cinghiale e dove potranno essere sottoposte agli opportuni controlli prima di qualsiasi utilizzo legittimo delle medesime, quale l’autoconsumo da parte dell’abbattitore, la cessione diretta, il conferimento a un Centro di Lavorazione della selvaggina (CLS), o il loro smaltimento;
4. di avvalersi della collaborazione dell’Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” per la realizzazione delle attività di cui al punto 3;
5. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” per il periodo 2027-2029, di cui all’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione delle attività previste dal progetto di cui al precedente punto 3, prevedendo uno stanziamento complessivo di euro 400.000,00;
6. di dare atto che, nell’ambito della Convenzione di cui al punto 5, Veneto Agricoltura provvede in particolare a:
 - eseguire l’acquisto di ulteriori Centri di Raccolta Selvaggina (CRS) di tipo modulare, secondo le caratteristiche tecniche, i requisiti igienico-sanitari e le condizioni di esercizio riportate nell’**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gestire la raccolta e lo stoccaggio igienico delle carcasse a temperatura controllata riducendone il tempo di esposizione alla temperatura esterna e adeguato anche per eseguire in maniera igienica le seguenti operazioni sulle carcasse: eviscerazione, scuoiamento, suddivisione in mezzene/quarti/terzi di mezzena in osso;
 - realizzare un apposito inventario dei CRS acquistati, chiaramente numerati e riportati in un apposito registro;
 - affidare in comodato d’uso e consegnare in loco i moduli con i CRS direttamente agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e ai Comprensori Alpini (CA);
 - procedere all’approvvigionamento di eventuali tabelle, vetrofanie e relativi pali funzionali a segnalare le finalità della presenza dei CRS nel territorio;
7. di stabilire che la Convenzione abbia durata dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione stessa in ordine alle modalità di conclusione delle attività e agli eventuali differimenti dei termini strettamente necessari alla realizzazione delle attività eventualmente già avviate;
8. di determinare in euro 400.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104951 ad oggetto “Interventi regionali per il controllo della eradicazione della fauna selvatica nel territorio regionale - contributi agli investimenti (art. 17, L.R. 09/12/1993, n. 50)” del Bilancio di previsione 2026-2028, per l’esercizio 2027;
9. di dare atto che la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto n. 8, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
10. di dare atto che ulteriori risorse potranno essere stanziate con successivi provvedimenti della Giunta regionale, subordinatamente alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie nel Bilancio di previsione, in funzione di ulteriori attività che potranno essere realizzate nell’ambito della medesima Convenzione;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria della sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 5, autorizzandolo ad apportare allo schema di Convenzione medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
12. di incaricare la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione degli atti conseguenti;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26, comma 1 e comma 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

- [1] Dgr_1248_26_AllegatoA.pdf
- [2] Dgr_1248_26_AllegatoB.pdf